

**Senato della Repubblica**



**XVI LEGISLATURA**

**A.S. 3110**

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012,  
N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO  
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ**

**BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI  
AGLI ARTICOLI DA 28 A 36**

**TOMO B**

**Febbraio 2012**

**Art. 28.**

**28.1**

Lannutti

*Sopprimere l'articolo.*

**28.2**

Ghigo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. – 1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla sussistenza di talune coperture assicurative, devono consentire che tali coperture siano fornite dal cliente tramite una compagnia assicurativa di sua scelta, purché rispondenti alle caratteristiche preventivamente individuate e comunicate dal soggetto erogatore del mutuo.

2. E' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 21 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».

**28.3**

Viespoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari*). – 1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a concordare con il cliente l'individuazione del gruppo assicurativo sulla base dei preventivi presentati dal cliente stesso.».

**28.4**

Musso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. – 1. Le banche, gli istituti di credito e intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenute a specificare per iscritto al cliente i requisiti minimi del predetto contratto di assicurazione, e ad erogare il mutuo qualunque sia il contratto stipulato dal cliente, a condizione che soddisfi ai requisiti minimi.».

**28.5**

Augello, Allegrini, Gallone, Saia, Tofani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Le banche e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, devono fame espressa menzione nel contratto di mutuo, esplicitando che è in facoltà del cliente scegliere l'impresa di assicurazione emittente purché si tratti di primaria Impresa di assicurazione o, comunque, di impresa in grado di prestare idonea mente la copertura assicurativa richiesta.

2. In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del relativo contratto, in forma individuale e collettiva.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, sono disciplinati l'entrata In vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle idoneità delle coperture assicurative di cui al comma 1 e definiti gli obblighi di una corretta informazione alla clientela riguardo le opportunità offerte dal mercato assicurativo per le polizze riferibili all'erogazione di mutui o ad altre attività finanziarie.».

**28.6**

Totaro

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. – 1. Entro novanta giorni dalla data di cori versione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi».

**28.7**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 28. - (*Prodotti connessi all'erogazione di mutui immobiliari*). – 1. Nella stipula del contratto di accensione di un mutuo, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari non possono offrire o vendere contratti assicurativi in forma individuale o collettiva di cui siano contemporaneamente beneficiari o vincolatari e sono obbligati ad accettare la polizza assicurativa che il cliente stipula con una impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto dei principi di legge.

2. All'articolo 21, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", inserire le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario."».

**28.8**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Banche, gli istituti di credito e gli Intermediari finanziari! qualora condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita da parte del cliente, non possono sottoporre allo stesso la sottoscrizione di una polizza assicurativa ad essa riconducibile. Il cliente è libero di scegliere sul mercato l'offerta più conveniente per la stipula della polizza di assicurazione sulla vita richiesta dalla banca, dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario, e le stesse sono tenute ad accettarla».

**28.9**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti ad accettare la relativa copertura re perita autonomamente sul mercato dal cliente».

**28.10**

Caruso, Allegrini

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di condizionare l'erogazione del mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.

2. In ogni altro caso, i soggetti di cui al comma 1 che intendono condizionare la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno tre preventivi di tre differenti gruppi assicurativi, di due dei quali i medesimi non possono detenere alcuna partecipazione, anche minoritaria, da parte dei medesimi.

3. Qualora fosse accertata la violazione della disposizione di cui al comma 2, ovvero qualora la partecipazione ivi citata fosse acquisita nei tre anni successivi alla stipula del contratto di acquisizione questo può, entro sei mesi, essere risolto con rimborso di tutte le spese sostenute e dei premi versati, oltre agli interessi da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

**28.11**

Germontani

*Al comma 1, dopo la parola: «mutuo» è aggiunta la seguente: «ipotecario».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

''1-bis. In sede di concessione di un mutuo, è fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario della polizza, in forma individuale e collettiva''.

3. Le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-bis dell'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano al collocamento di polizze assicurative obbligatorie ai sensi di norme di rango primario o secondario e alle polizze connesse ai contratti di mutuo ipotecario e di locazione finanziaria od operativa che assicurano il bene, rispettivamente in garanzia o in proprietà del concedente, contro il rischio danni.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, sono disciplinate l'entrata in vigore e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «mutuo» è aggiunta la parola: «ipotecario».

**28.12**

Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

*All'articolo 28, le parole: «due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.», sono sostituite con le seguenti: «tre preventivi di tre differenti gruppi assicurativi».*

**28.13**

Lannutti, Belisario

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e a tener conto dei preventivi sottoposti dal cliente stesso».*

**28.14**

Astore, Pistorio

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, ovvero ad accettare una proposta assicurativa alternativa da parte del cliente».

**28.15**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «il cliente ha il diritto di stipulare la polizza assicurativa con qualsiasi compagnia assicurativa di suo gradimento».*

**28.16**

Germontani

*Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il cliente è in ogni caso libero di stipulare tale contratto di assicurazione sulla vita anche con altri gruppi assicurativi, purché le condizioni contrattuali da questi offerte siano equivalenti».*

**28.17**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel, caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro In funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

1-ter. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 1-bis. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

1-quater. In alternativa a quanto previsto al comma 1-bis, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

1-quinquies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 1-bis a 1-quater.

**28.18**

Musso, D'Alia

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

1-ter. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

**28.19**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

*All'articolo 28. dopo il comma 1. inserire il seguente:*

«2. In ogni caso i beneficiari delle polizze di cui al precedente comma 1 sono i clienti richiedenti il mutuo».

**28.20**

Piscitelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 644, quarto comma, codice penale è sostituito dal seguente:

''per la determinazione del tasso di interesse usuario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993 n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito''».

**28.21**

Piscitelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la lettera c) è così sostituita:

''c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti''».

**28.22**

Piscitelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2001 n. 10, che convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è aggiunto il seguente comma: ''61-bis. Le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge''».

**28.23**

Belisario, Lannutti, Caforio, Carlino

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È fatto divieto, a carico degli operatori di cui al comma 1, intermediari o collocatori di una polizza assicurativa in fase di erogazione di un mutuo, finanziamento o prestito personale, di figurare quale soggetto beneficiario della medesima».

**28.0.1**

Lannutti

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

(Obbligo di reimpiego da parte delle banche dei prestiti della BCE)

1. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento».

**28.0.2**

Saia, Augello, Fleres

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

(Albo consulenti finanziari)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, al comma 2 dell'articolo 18-bis ivi richiamato aggiungere alla fine le seguenti parole: ”, entro e non oltre il 30.06.2012”».

**28.0.3**

Saia, Augello, Fleres, Adamo, Leddi

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

(Albo consulenti finanziari)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, al comma 2 dell'articolo 18-bis ivi richiamato aggiungere alla fine le seguenti parole: ”, entro e non oltre il 30.06.2012”».



**Art. 29.**

**29.1**

Bonfrisco

*Sopprimere l'articolo.*

**29.2**

Cagnin, Boldi, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere l'articolo.*

**29.3**

Germontani

*Sopprimere l'articolo.*

**29.4**

Germontani

*Sopprimere l'articolo.*

**29.5**

Fosson

*Sopprimere l'articolo.*

**29.6**

Bruno

*Sopprimere l'articolo.*

**29.7**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere l'articolo.*

**29.8**

Balboni, Tofani, Delogu, Caliendo, Gamba

*Sopprimere l'articolo.*

**29.9**

Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

*Sopprimere l'articolo.*

**29.10**

Berselli, Centaro, Battaglia, Benedetti Valentini, Giovanardi, Balboni, Alberti Casellati, Spadoni Urbani, Delogu, Caliendo, Casoli, Cardiello

*Sopprimere l'articolo.*

**29.11**

Germontani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. – 1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"; dopo la parola: "risarcimento" è inserita la seguente: "anche"».

**29.12**

Ghigo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. - (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica). – 1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente con Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la CONSAP, sulla base di un'analisi dei costi effettivi sopportati dal mercato per la determinazione delle soglie che rappresentino un adeguato percentile di mercato con caratteristiche di adeguati livelli di efficienza produttiva».

**29.13**

Ghigo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29. - (*Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica*). – 1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che, incentivi efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà dell'assicurato richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti o accessori il risarcimento in forma specifica. La facoltà viene prevista nel contratto e comporta una specifica riduzione del premio. Se al momento del sinistro l'assicurato opta per il risarcimento per equivalente il relativo importo viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente ma in misura non superiore al 20 per cento.

3. Se il valore commerciale del veicolo è inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50 per cento del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

**29.14**

Cagnin, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

b) dopo la parola: "risarcimento" è inserita la seguente: "anche"».

**29.15**

Fosson

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"; e dopo la parola: "risarcimento" è inserita la seguente: "anche".

**29.16**

Fosson

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

''1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia'';

b) l'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è soppresso.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è soppresso».

### **29.17**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

''1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia''.

2. L'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.

3. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato».

### **29.18**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

**29.19**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

**29.20**

Musso, D'Alia

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministro dello sviluppo economico è definito il criterio di cui al comma 1 e sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

1-ter. L'Isvap stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute di cui al comma 1».

**29.21**

De Eccher

*Sopprimere il comma 2.*

**29.22**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

*Il comma 2 è soppresso.*

**29.23**

Lannutti

*Sopprimere il comma 2.*

**29.24**

Butti

*Sopprimere il comma 2.*

**29.25**

Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Sopprimere il comma 2.*

**29.26**

Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Sopprimere il comma 2.*

**29.27**

Piscitelli

*Sopprimere il comma 2.*

**29.28**

Centaro

*Sopprimere il comma 2.*

**29.29**

Musso, D'Alia

*Sopprimere il comma 2.*

**29.30**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere il comma 2.*

**29.31**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasparri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli, Della Monica

*Sopprimere il comma 2.*

**29.32**

Centaro

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, è necessario, a pena di nullità, il consenso in forma scritta del destinatario del risarcimento, previa prestazione da parte della compagnia di idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

**29.33**

Bonfrisco

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. La facoltà è subordinata alla fornitura di idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In caso di rifiuto del risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente non può superare il costo che l'impresa avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla riparazione delle cose danneggiate».

**29.34**

Izzo, Bonfrisco, Nessa

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. La facoltà è subordinata alla fornitura di idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. In caso di rifiuto del risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente non può superare il costo che l'impresa avrebbe sostenuto provvedendo direttamente alla riparazione delle cose danneggiate».

**29.35**

Bugnano

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a veicoli e a cose, il risarcimento in forma specifica. Tale facoltà deve essere prevista nel contratto, in cui deve essere altresì indicata la percentuale di sconto applicata ai fini della riduzione del premio per l'assicurato. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il relativo importo del risarcimento per equivalente viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente in misura comunque non superiore al venti per cento».

**29.36**

Alicata, Fleres

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà dell'assicurato richiedere, nel caso di danni al veicolo e alle sue parti e accessori, il risarcimento in forma specifica. La facoltà viene prevista nel contratto e comporta una specifica riduzione del premio. Se al momento del sinistro l'assicurato opta per il risarcimento per equivalente, il relativo importo viene ridotto della percentuale prevista contrattualmente ma in misura non superiore al 20 per cento.

3. Se il valore commerciale del veicolo è inferiore al costo delle riparazioni, il valore del risarcimento non sarà superiore al valore ante sinistro incrementato di un importo aggiuntivo pari al 50 per cento del valore commerciale. Il risarcimento in forma specifica deve essere accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

**29.37**

Viespoli

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà del Consumatore contraente stipulare polizza assicurativa che preveda, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica, accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, per una validità non inferiore ai due anni su tutte le parti non soggette ad usura ordinaria, e la tariffa applicata dovrà essere inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella stabilita in via ordinaria. Ciò per compensare la accettata riduzione di diritto da parte del Consumatore contraente».

**29.38**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**29.39**

Izzo, Bonfrisco

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*



**29.40**

Bugnano

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «L'offerta è effettuata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e vincola il proponente. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto di una percentuale parametrata a quella applicata ai fini della riduzione del premio ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 e comunque non superiore al trenta per cento».*

**29.41**

Galperti, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

*Al comma 2, dopo le parole: «è ridotto del» sostituire la parola: «30» con la seguente: «5».*

**29.42**

Amato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Nei casi in cui la compagnia si avvalga della facoltà di offrire il risarcimento in forma specifica, di cui al comma 2 del presente articolo, viene fatto salvo il diritto del proprietario-utilizzatore del veicolo danneggiato, relativamente alla scelta dell'autoriparatore per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto della propria autonomia ed a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti in tema di libera concorrenza».

**Art. 30.**

**30.1**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

*Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all'Isvap» aggiungere le seguenti: «pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap».*

**30.2**

Ghigo

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione pari a 40.000,00 euro».*

**Art. 31.**

**31.1**

Ghigo

*Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «avvalendosi dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «elettronici o telematici», inserire le seguenti: «realizzati dal predetto IPZS»; e dopo le parole: «con banche dati», inserire le seguenti: «gestite dallo stesso IPZS».*

**31.2**

Bugnano

*Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».*

**31.3**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.».*

**31.4**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.».*

**31.5**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Legnini

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorsi il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.».*

**31.6**

Caruso, Allegrini

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

**31.7**

Caruso, Allegrini

*Sopprimere il comma 3.*

**Art. 32.**

**32.1**

Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente periodo:

”Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Autorità garante per la Protezione dei Dati personali, verranno stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo in modo particolare ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati così raccolti dalle imprese.

Con regolamento del Ministero dello Sviluppo economico verrà fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, gestione e utilizzo dei dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione”».

**32.2**

Valditara

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Al fine di assicurare maggiore trasparenza e chiarezza delle tariffe e di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza, l'ISVAP definisce attraverso un proprio regolamento le modalità di pubblicazione anche via internet di tutti i dati e le informazioni utili ad una migliore comparazione delle tariffe che le compagnie assicurative praticano in relazione alle differenti classi di merito dei clienti, e che consentano di mettere in particolare evidenza i diversi sconti praticati dalle medesime compagnie in favore dei clienti che rientrano nelle classi di merito più basse. L'assicurato, può rivendicare alla propria compagnia il diritto di recesso dal contratto di assicurazione con risarcimento del danno qualora venga rilevata, l'esistenza di differenze tariffarie e di sconto rispetto alla media delle altre compagnie sul mercato che non siano giustificate da specifici servizi aggiuntivi. In tal senso, attraverso il regolamento di cui al periodo precedente, l'ISVAP stabilisce le precise condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso e dell'eventuale risarcimento del danno”».

**32.3**

Alicata, Fleres

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Con regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, sono stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo in modo particolare a fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati così raccolti dalle imprese. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico è fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro 2 anni dalla sua emanazione"».

**32.4**

Caruso, Allegrini

*Al comma 1, all'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «primo periodo» ove ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «non inferiore al quindici per cento».*

**32.5**

Pontone

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «praticano una riduzione», aggiungere le seguenti: «del dieci per cento sul premio della polizza».*

**32.6**

Matteoli

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo» aggiungere le seguenti: «non inferiore almeno al 10%».*

**32.7**

Viespoli

*Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe» con le seguenti: «le imprese dovranno praticare una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alle tariffe».*

*Conseguentemente al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe» con le seguenti: «che dovranno inoltre praticare una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto alle tariffe»; al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, sostituire le parole: «ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, con le seguenti: «ovvero siano state riparate prima dei cinque giorni lavorativi previsti per l'ispezione stessa»; al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, dopo le parole: «gli interventi riparativi effettuati» aggiungere le seguenti: «e la spesa sostenuta».*

**32.8**

Pontone

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, viene praticato uno sconto di del quindici per cento sul prezzo della polizza. I costi per l'installazione, la gestione del servizio e la eventuale disinstallazione sono a carico delle compagnie che praticano, inoltre, una riduzione del quindici per cento alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo e del venti per cento qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera e, contemporaneamente, ispezionare preventivamente il veicolo. Le riduzioni permangono, in termini percentuali, anche in occasione di eventuali aumenti delle tariffe».*

**32.9**

Bonfrisco

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».*

**32.10**

Izzo, Bonfrisco, Nania

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni*

caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

### **32.11**

Sangalli, Armato

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

### **32.12**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 1, il periodo finale del comma 1, articolo 1322, del decreto legislativo 209/2005, viene così riformulato:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, manutenzione, riparazione e disinstallazione sono a carico integrale delle compagnie».

### **32.13**

Bugnano

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore ai costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

### **32.14**

Germontani

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni



caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

**32.15**

Ghigo, Messina, Scarabosio

*Al comma 1, dopo le parole: «Nel caso in cui l'assicurato» si inseriscano le seguenti: «abbia installato o».*

**32.16**

Ghigo, Messina, Scarabosio

*Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi elettronici» si sopprimano le parole: «che registrano l'attività del veicolo».*

**32.17**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 1, terzo periodo, dopo: «scatola nera o equivalenti» inserire le seguenti parole: «dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) n. 79/56, in tema di sistemi di tipo *black-box*».*

*Conseguentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l'interno che verso l'esterno del veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio».*

**32.18**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «scatola nera o equivalenti», inserire le seguenti: «dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI) n. 79/56, in tema di sistemi di tipo *black-box*».*

*Conseguentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l'esterno del veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio».*

**32.19**

Ghigo, Messina, Scarabosio

*Al comma 1, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» si inseriscano le seguenti: «di rilevazione telematica dell'intensità degli impatti le cui caratteristiche tecniche sono definite mediante Regolamento del Ministro dello sviluppo economico».*

**32.20**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

*Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.*

*1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».*

**32.21**

Ghigo, Sangalli

*Al comma 1, dopo le parole: «i costi» sono aggiunte le seguenti: «di installazione e di successiva disinstallazione».*

**32.22**

Ghigo, Messina, Scarabosio

*Al comma 1, dopo le parole: «che praticano inoltre una riduzione» si inserisca la parola: «rilevante».*

**32.23**

Musso, D'Alia

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ovvero se i costi sono a carico del cliente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, comunque sempre maggiore dei costi a carico del cliente».*

**32.24**

Ghigo

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».*

**32.25**

Casoli

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».*

**32.26**

Pontone

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) al comma 4-bis, sopprimere le parole: "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare"».*

**32.27**

Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

*Al comma 3 è soppressa integralmente la lettera a).*

**32.28**

Caruso, Allegrini

*Al comma 3, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili,*

per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», e, *conseguentemente sopprimere il quarto periodo.*

**32.29**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Maritati, Legnini

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «per cinque giorni consecutivi non festivi» con le seguenti: «in uno dei cinque giorni non festivi».*

**32.30**

Casson, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Fioroni, Legnini

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «per cinque giorni consecutivi non festivi» con le seguenti: «in un giorno concordato dei cinque giorni non festivi».*

**32.31**

Centaro

*Al comma 3, lettera a), sostituire nel quarto periodo la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

**32.32**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Al comma 3, sostituire le parole: «non festivi» con le seguenti: «, in accordo con l'assicurato».*

**32.33**

Bruno, Russo

*Al comma 3, lettera a), aggiungere dopo le parole: «richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore.» le seguenti parole: «Dal giorno successivo al quinto e sino al giorno della effettuazione della ispezione diretta, l'indennizzo in favore del danneggiato è incrementato nella misura del doppio della frazione di premio corrisposta dal danneggiato, calcolata dividendo il premio stesso per il numero di giorni decorsi in attesa della ispezione.».*

**32.34**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, sono apportate le parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e» sono sostituite con le seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora».*

**32.35**

Bugnano

*Al comma 3, alla lettera b), capoverso «2-bis» aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di procedere in fase di liquidazione alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.».*

*Indi, all'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente:*

*«3-bis. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila.».*

**32.36**

Astore

*Al comma 3, lettera b), dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:*

*«2-ter. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135;*

*3-quater. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila».*

**32.37**

Garraffa

*Al comma 3, lettera b), al comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole: «A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135.*

*2-ter. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

”4. Il mancato adempimento dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 148, comma 2-*bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila”».

**32.38**

Germontani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ”In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”».

**32.39**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. All’articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”4. Il mancato adempimento dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 148, comma 2-*bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila”».

**32.40**

Bugnano

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno in ogni caso dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”».

**32.41**

Casoli

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ”In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”».

**32.42**

Ghigo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

**32.43**

Fioroni, Sangalli

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

**32.44**

Casoli

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali".».

**32.45**

Bugnano

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: "Banca dati sinistri", aggiungere le seguenti parole: "e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e due banche dati denominate anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

### **32.46**

Ghigo

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", sono aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: «ad essi relativi», aggiungere in fine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

### **32.47**

Germontani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";



b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

### **32.48**

Fioroni, Sangalli

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi" aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe dei testimoni' e 'anagrafe dei danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Galante per la protezione dei dati personali"».

### **32.49**

Musso, D'Alia

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

### **32.50**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata resistenza della lesione».

**32.51**

Izzo, Bonfrisco, Nessa

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:*

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

**32.52**

Pontone

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di assenza di sinistri e relativo passaggio ad una classe di merito superiore, il massimo eventuale aumento percentuale applicabile sull'ultimo premio assicurativo pagato non può superare il tasso d'inflazione».

**32.53**

Pontone

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei casi di lesioni personali, le relative certificazioni mediche devono essere prodotte esclusivamente da una struttura pubblica».

**32.54**

Pontone

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, le compagnie di assicurazione devono applicare tariffe uniche a livello nazionale».

**Art. 33.**

**33.1**

Benedetti Valentini, Ghigo, Spadoni Urbani, Astore, Centaro, Giovanardi, Caselli, Messina

*Sopprimere l'articolo.*

**33.2**

Saccomanno, Tomassini, Battaglia, Calabrò, D'Ambrosio Lettieri, Bianchi, Gramazio

*Al comma 1, lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:*

«3) dopo le parole: "dal codice penale," aggiungere le seguenti: "fatto salvo che i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica,"».

**33.3**

Ghigo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"».

**Art. 34.**

**34.1**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere l'articolo.*

**34.2**

Zanoletti

*Sopprimere l'articolo.*

**34.3**

Ghigo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Clausole anticoncorrenziale in tema di responsabilità civile auto*). – 1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti, che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, di stipulare nuove clausole contrattuali che prevedano vincoli di qualunque natura alla assunzione da parte degli agenti di più di un mandato con gruppi assicurativi diversi, che impongano restrizioni territoriali alla operatività degli agenti, o che limitino la libertà organizzativa degli agenti, anche in ordine alla forma societaria che essi intendono assumere.

2. Le clausole contrattuali di cui al comma 1 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013».

**34.4**

Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto*). – 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *Internet*.

2. Le Imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere l'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP).

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private), è aggiunto il seguente periodo: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. L'ISVAP dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno "standard minimo" delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato».

### **34.5**

Viespoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto*). – 1. È facoltà delle Compagnie di assicurazione modulare le tariffe r.c. auto in base a profili di personalizzazione dei rischi. Entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto, devono essere escluse da detta parametrizzazione ogni e qualsivoglia elemento legato alla territorialità del Consumatore contraente. Ciò in ottemperanza e rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

2. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo assicurativo danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il Consumatore contraente in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi e da essi in vario modo rappresentati e remunerati.

3. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della Compagnia con cui è stato stipulato il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000 ed all'Intermediario in misura non inferiore a 100 volte l'importo delle provvigioni percepite sul contratto stipulato e comunque non superiore ad euro 10.000».

### **34.6**

Alicata, Fleres

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori*). – 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo Responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori

appartenenti al ramo Corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*.

2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del RUI (Registro Unico degli Intermediari) assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP.

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte le seguenti parole: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. L'ISVAP predispose, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione r.c. auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

7. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con gli assicurati finalizzati alla promozione o al collocamento di prodotti o servizi assicurativi».

### **34.7**

Fioroni, Sangalli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe*). – 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, Responsabilità civile Veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo Corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*.

2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal comma 1, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui al comma 1 anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l'ISVAP.

4. Al comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP adotta un provvedimento volto a stabilire le condizioni minime delle assicurazione r.c. auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato».

**34.8**

Esposito, Bonfrisco, Casoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. I soggetti che distribuiscono coperture assicurative relative alla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti a mettere a disposizione, a spese delle Compagnie, nei propri locali e/o sui propri siti *Internet*, un adeguato e agevole collegamento informativo per consentire ai propri clienti di connettersi con il preventivatore tariffario predisposto dall'ISVAP, al fine di consentire a questi ultimi di confrontare le tariffe offerte dal mercato per il loro specifico profilo di rischio. Nel caso di vendita polizze effettuata da un intermediario dovrà essere costituito un apposito spazio dedicato al confronto dei preventivi in ogni punto vendita.

2. Il cliente che abbia stipulato un contratto assicurativo RCA in locali o tramite siti *internet* sprovvisti di quanto previsto dal comma 1, potrà richiedere il rimborso totale del premio versato.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP alla compagnia che risponde in solido con l'eventuale intermediario intervenuto per perfezionare il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana le disposizioni attuative.

5. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma precedente».

**34.9**

Musso, D'Alia

*Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «auto» con le seguenti: «veicoli e natanti».*

**34.10**

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Ceccanti, Donaggio, Gasbarri, Giaretta, Incostante, Legnini, Pegorer, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Sangalli, Tomaselli

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti, assicurativi del ramo assicurativo responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente che ne faccia richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet* o della libera collaborazione con altri intermediari. Le imprese di assicurazione saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere a quanto previsto dal presente comma, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

tenuto dall'Isvap, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del codice delle assicurazioni private. L'Isvap predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione R.C. Auto obbligatorie».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione a carico delle imprese di assicurazione, che risponde in solido con l'intermediario, nella misura stabilita dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private».

### **34.11**

Bonfrisco

*Al comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari» inserire la seguente: «plurimandatari»;*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la frase che va dalle parole: «a carico» fino alle parole: «con questo» con la seguente: «a carico degli intermediari, che rispondono in solido con le imprese dalle quali hanno ricevuto il mandato,».*

### **34.34**

Germontani

*Al comma 1, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «agenti».*

*Conseguentemente, le parole: «, prima della sottoscrizione del contratto,» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima sottoscrizione del contratto,»; eliminare le parole: «e sulle altre condizioni contrattuali»; la parola: «proposte» è sostituita dalla seguente: «proposta».*

### **34.12**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Al comma 1, le parole: «a informare il cliente» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del cliente a informarlo».*

### **34.13**

Izzo, Bonfrisco, Nessa

*Al comma 1, le parole: «a informare il cliente» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del cliente a informarlo».*



**34.14**

Nicola Rossi

*Al comma 1, le parole: «da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet» sono soppresse.*

*Conseguentemente, i commi 2 e 3 sono soppressi.*

**34.15**

Alicata, Fleres

*Al comma 1, dopo le parole: «tre diverse compagnie assicurative», aggiungere le seguenti: «, da essi rappresentate».*

**34.16**

Giovanardi

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del RUI (registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'Isvap)».*

*Conseguentemente, alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private) è aggiunto: «ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti».*

**34.17**

Bugnano

*Al comma 2, sostituire la parola: «nullità» con la seguente: «annullabilità».*

**34.18**

Izzo, Bonfrisco, Nessa

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. n mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito».*

**34.19**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito».

**34.20**

Germontani

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito».

**34.21**

Musso, D'Alia

*Al comma 3, sostituire la parola: «comporta» con le seguenti: «costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e comporta, altresì,».*

**34.35**

Germontani

*Al comma 3, dopo la parola: «mandato» sono aggiunte le seguenti: «e dell'».*

*Conseguentemente le parole «, che risponde in solido con questo,» sono sostituite dalle seguenti: «, che rispondono in solido, di una sanzione in».*

**34.22**

Matteoli

*Al comma 3 sostituire le parole: «non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000», con le seguenti: «non inferiore a euro 20.000 e non superiore a euro 50.000».*

**34.23**

Musso

*Al comma 3 sostituire le parole: «non inferiore a euro 50000 e non superiore a euro 100000» con le seguenti: «non inferiore a euro 10000 e non superiore a euro 20000».*

**34.24**

Giovanardi

*Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«3-bis. L'ISVAP predispone, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno "standard" minimo delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie».

**34.36**

Germontani

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**34.25**

Giovanardi

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con gli assicurati finalizzati alla promozione ed al collocamento di prodotti o servizi assicurativi».

**34.26**

Izzo, Bonfrisco, Nessa

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo RC auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

**34.27**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo RC auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

**34.28**

Fioroni

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1».

**34.29**

Bugnano

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di definire le concrete modalità applicative, della presente disposizione, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo danni si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**34.30**

Germontani

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1».

**34.31**

Viespoli

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto è fatto obbligo a tutte le Compagnie assicuratrici abilitate nei rami danni all'esercizio del ramo Rc/Auto e Natanti ad estendere la propria presenza organizzata almeno nel settore di cui sopra e nei limiti

dell'obbligatorietà come da legge 990/1969 e successive modificazioni in tutte le aree geografiche italiane in misura non inferiore al 25% del loro portafoglio RC/Auto e Natanti».

### **34.32**

Musso, D'Alia

*Al comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli obblighi di confronto delle tariffe r.c. auto non sussistono nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti».

### **34.33**

Alicata

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”, ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti”».

### **34.0.1**

Ghigo

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Sburocratizzazione delle attività di intermediazione assicurativa)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del comma 4 è sostituito dal seguente:

”*b*) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo I casi nei quali può essere effettuata su richiesta, ovvero pubblicata presso le sedi ove si svolge l'attività degli Intermediari, evitando la duplicazione delle informazioni al contraente, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto. Del ricevimento di tale informativa il contraente rilascia dichiarazione nel contratto”;

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

”2-*bis*. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'Intermediario rilascia, su richiesta del contraente, preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione in ogni caso è affissa nei locali in cui l'intermediario opera”;

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

''2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto'';

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese''».

### **34.0.2**

Ghigo

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti).

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. – di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209/2005 – che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.

2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'art. 3 del D.Lgs 209/2005.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.

4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012».

### **34.0.3**

Pistorio, Astore

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Calmiere per gli aumenti della r.c. auto)

1. L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, sentita l'ISVAP, fissa le tariffe massime, che devono prevedere una riduzione di almeno il trenta per cento, nonché le condizioni e gli adeguamenti periodici delle polizze RC auto che le compagnie assicuratrici devono praticare agli utenti».

### **34.0.4**

Astore

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma:

”1-*bis*. L’Isvap, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità”».

#### **34.0.5**

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

1. All'articolo 133 del decreto-legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

”1-*bis*. AI fine di valorizzare la condotta di guida di ogni singolo assicurato, tenendo conto della pregressa condizione risultante della propria classe di merito basata sugli accadimenti sinistrosi causati, la variazione in diminuzione dei premi di cui al comma 1 è collegata al sistema della patente a punti”.

2. Con regolamento Isvap, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le modalità per considerare quale ulteriore elemento di individuazione del coefficiente di rischio di ciascun assicurato anche la valorizzazione del dato risultante dal sistema di punti attribuito ad ogni singola patente ridefinendo il sistema Bonus/malus sui nuovi indici».

#### **34.0.6**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ”La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto”.

2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa».

#### **34.0.7**

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Legnini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

**34.0.8**

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

"Art. 150-bis. – (*Certificato di chiusura inchiesta*). – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta"».

**34.0.9**

Fioroni, Sangalli, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Abolizione del tacito rinnovo)

1. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della medesima"».

**34.0.10**

Lannutti, Bugnano, Belisario

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 34-bis.**



(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

''Articolo 35-bis – (*Tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa)*). – 1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2''».

### **34.0.11**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. L'ISVAP allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità''».

### **34.0.12**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.

2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'articolo 3 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.

4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012».

### **34.0.13**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

(Sburocratizzazione delle attività di intermediazione assicurativa)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *b*) del comma 4 è sostituito dal seguente:

''*b*) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, ovvero pubblicata presso le sedi ove si svolge l'attività degli intermediari, evitando la duplicazione delle informazioni al contraente, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto. Del ricevimento di tale informativa il contraente rilascia dichiarazione nel contratto;''.

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

''*2-bis*. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia, su richiesta del contraente, preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione in ogni caso è affissa nei locali in cui l'intermediario opera'';

*b*) il comma *2-ter* è sostituito dal seguente:

''*2-ter*. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto'';

*c*) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese''».

### **34.0.14**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''*1-bis*. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione

al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità'».

**34.0.15**

Garraffa

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma:

''1-bis. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità'».

**34.0.16**

Latorre

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti.)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali – di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 – che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.

2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.

4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012».

**34.0.17**

De Sena, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Legnini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

(Disposizioni per la trasparenza degli incarichi e la tutela della concorrenza nel settore assicurativo)

1. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

''2-*quater*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del presente comma e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287''».

**Art. 35.**

**35.1**

Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Il comma 1 è soppresso.*

**35.2**

Nicola Rossi

*All'articolo 35, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. All'articolo 9 comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009. n. 2, dopo le parole: "la cedibilità del credito medesimo" sono aggiunte le seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del predetto comma, qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi. La cessione è inoltre opponibile al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data di pagamento e agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento."».

2. Le Regioni, gli enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale che abbiano contratto un mutuo o che siano debitori ad altro titolo di Cassa depositi e Prestiti e/o di istituti di credito e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti, nel caso in cui non dispongano di liquidità sufficiente, proporre l'estinzione, in tutto o in parte, delle loro obbligazioni, anche attraverso il trasferimento a Cassa depositi e prestiti e/o agli istituti di credito di unità immobiliari appartenenti al proprio patrimonio. Il trasferimento potrà aver luogo solo su accettazione del creditore e previa perizia asseverata redatta da enti specializzati e/o professionisti facendo riferimento alle rilevazioni dell'Agenzia del Territorio. L'acquisizione di unità immobiliari appartenenti al patrimonio delle Regioni, degli enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale in estinzione, in tutto o in parte, di una obbligazione o di un debito contratto nei confronti di istituti di credito può essere effettuata da parte degli istituti di crediti anche per conto terzi.

3. La stima del valore di mercato dei cespiti che formeranno oggetto delle transazioni indicate ai commi precedenti è effettuata ad esclusiva cura degli uffici competenti dell'Agenzia del Territorio, che provvedono ad apprezzarne l'importo equivalente in euro, in considerazione sia dello stato fisico del manufatto, che della sua localizzazione, nonché delle condizioni di mercato al momento della transazione tenendo conto del potenziale riutilizzo per fini commerciali dell'immobile. L'atto del trasferimento per transazione della proprietà dell'immobile, e la contestuale estinzione del debito dell'ente territoriale verso il creditore è stipulato, a pena di nullità, da un pubblico ufficiale e alla presenza del legale rappresentante della Amministrazione (o da un suo delegato) e di quello del terzo. È esclusa comunque la responsabilità amministrativa e contabile dei rappresentanti legali della Regione, dell'ente locale o dell'Ente del servizio sanitario nazionale nell'attivazione della procedura in esame, nel caso in cui il valore del bene immobile oggetto della transazione risulti essere stato valutato nella cessione per transazione un importo inferiore di non oltre il trenta per cento rispetto al suo valore di mercato, così come determinato dall'Agenzia del territorio.

4. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, le Regioni e gli enti locali che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità possono proporre l'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento agli istituti di credito di dette partecipazioni di controllo. Nei casi previsti dal presente comma 3, il trasferimento potrà aver luogo solo previa valutazione asseverata redatta da ente specializzato e/o professionista. Le Regioni e gli enti locali che, pur disponendo di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, non abbiano estinto, alla data del 31 dicembre 2012, in tutto o in parte, i mutui in essere con istituti di credito o i debiti in essere verso gli stessi istituti non potranno, per i dieci anni successivi, rilasciare delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate del bilancio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte.

5. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera *d*) sostituire le parole: "autonomia finanziaria" con le parole: "autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente"».

### **35.3**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:*

«01. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"».

*Al comma 1, le parole:* «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» *sono sostituite dalla seguenti:* «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».

### **35.4**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1 lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;"».

*Conseguentemente, al comma 1, le parole:* «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» *sono sostituite dalla seguenti:* «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».

### **35.5**

Fluttero

*Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:*

«01. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;"».

*Conseguentemente al comma 1, le parole: «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».*

### **35.6**

Bugnano, Belisario

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, procede con proprio decreto, ad una ricognizione del debito effettivo accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. Al fine di fronteggiare la crisi debitoria della pubblica amministrazione, in conformità con quanto determinato ai sensi del predetto decreto, si provvede ad una prima assegnazione di fondi con le modalità di cui ai commi seguenti.».

*Conseguentemente alla lettera a) sostituire le parole: «2.000 milioni e 700 milioni» con le seguenti: «2.800 milioni e 900 milioni».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta per l'anno 2012 di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».*

### **35.7**

Zanetta

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di», con le seguenti: «relative a lavori,».*

### **35.8**

Musso, D'Alia

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori,».*

### **35.9**

Giaretta, Legnini, Zanda, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori,».*

**35.10**

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative ai lavori».*

**35.11**

Paravia, Izzo, Spadoni Urbani

*All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori».*

**35.12**

Battaglia

*Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione di» inserire le seguenti: «lavori,».*

**35.13**

Germontani

*Al comma 1, dopo le parole: «certi, liquidi ed esigibili», aggiungere le parole: «effettuate in forza di contratti. o di obblighi di legge,».*

**35.14**

Casoli

*Al comma 1, dopo le parole «certi, liquidi ed esigibili», aggiungere le parole: «effettuate in forza di contratti o di obblighi di legge,».*

**35.15**

Piscitelli

*Al comma 1 dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro».*



**35.16**

Saltamartini

*Al comma 1 dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le parole: «delle Regioni e degli enti locali».*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro».*

**35.17**

Cagnin, Paolo Franco, Maraventano, Vaccari, Massimo Garavaglia

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data del 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno + il 2%».*

**35.18**

Menardi, Viespoli, Saia, Tofani

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere il seguente:*

*«b-bis) chiunque vanti crediti nei confronti di enti pubblici può chiedere alle banche di scontare il credito. Lo Stato diventa debitore nei confronti dell'istituto di credito che ha pagato pro-soluto».*

**35.19**

Esposito

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, come integrato dall'articolo 2, comma 14-septies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è interrotta ogni attività di riscossione di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni inerenti operazioni esenti, anche se riferita a sentenze passate in giudicato, in quanto la relativa imposta non è dovuta. Non è dovuto alcun rimborso nel caso di avvenuto pagamento di detta imposta».*

**35.20**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano, Vaccari

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per provvedere» aggiungere le seguenti: «prioritariamente ai pagamenti delle forniture di beni e servizi correlati alla realizzazione degli investimenti per l'Expo 2015 e».*

**35.21**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Maraventano

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di un importo di euro 1.000 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di un importo di euro 400 milioni mediante riassegnazione previo versamento al bilancio dello Stato di euro 340 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" e di euro 60 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno 2012, con corrispondente riduzione delle risorse di cui alla citata contabilità speciale 1778 sono stanziati 400 milioni per l'estinzione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi resi già resi nei confronti degli enti locali. Le risorse sono attribuite alle Regioni in proporzione alla popolazione residente. Le risorse sono assegnate dalle Regioni di appartenenza prioritariamente alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:*

*a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2010;*

*b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica».*

*Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.».*

**35.22**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «740 milioni» e sopprimere le parole da: «e di euro 260» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 8-13.*

**35.23**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e sostituire le parole da: «e di euro 260» con le seguenti: «e di euro 60».*

*Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.»*

**35.24**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «900 milioni» e sostituire le parole da: «e di euro 260» con le seguenti: «e di euro 160».*

*Conseguentemente, alla fine del comma 8, aggiungere il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010 ed il cui bilancio 2011 presenta un avanzo di gestione» .*

**35.25**

Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Sopprimere il comma 3.*

**35.26**

Esposito

*Dopo il comma 3 è inserito il comma:*

*«3-bis. Le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.*

*In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate».*

**35.27**

Molinari, Thaler Ausserhofer, Pinzger

*Sopprimere il comma 4.*

**35.28**

Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Sopprimere il comma 4.*

**35.29**

Butti, Saro, Rusconi, Caruso, Tomassini, Zanetta, Paolo Rossi

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189 le parole: "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da: "nei limiti di 60 milioni di euro"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**35.30**

Bugnano, Belisario

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2001, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni"».

**35.31**

Ghigo

*Sopprimere il comma 6.*

**35.32**

Musso, D'Alia

*Sopprimere il comma 6.*

**35.33**

Astore

*Sopprimere il comma 6.*

**35.34**

Lannutti, Bugnano, Belisario

*Sopprimere il comma 6.*

**35.35**

Cagnin, Maraventano, Massimo Garavaglia, Vaccari

*Sopprimere il comma 6.*

**35.36**

Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

*Sopprimere il comma 6.*

**35.37**

Malan

*Al comma 6, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che dette agenzie, nell'ambito delle proprie dinamiche retributive interne ricavino mediante penalizzazioni dei responsabili, le risorse atte a rimborsare la somma di euro 20,00 per ogni richiesta indebita a tutti coloro ai quali giungono richieste di pagamento di somme già versate nei tempi previsti dalle norme. Il ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità dell'erogazione di detto rimborso».*

**35.38**

Costa

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, qualora optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010».*

**35.39**

Musi, Barbolini, D'Ubaldo, Fontana, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto

*Sopprimere il comma 7.*

**35.40**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Sopprimere il comma 7.*

**35.41**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Sopprimere il comma 7.*

**35.42**

Bonfrisco

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole: "legge 21 febbraio 1991, n. 52" aggiungere le seguenti: "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge"».

**35.43**

Augello, Allegrini, Gallone, Saia, Tofani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole: "legge 21 febbraio 1991, n. 52", aggiungere le seguenti: "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge"».

**35.44**

Saltamartini

*Sopprimere i commi da 8 a 13.*

**35.45**

Piscitelli

*Sopprimere i commi da 8 a 13.*

**35.46**

Ghigo

*Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2013».*

**35.47**

Germontani

*Al comma 9, le parole: «Entro il 29 febbraio 2012», e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «Alla data del 29 febbraio 2012», e: «alla data del 16 aprile 2012». Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*

**35.48**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 9, dopo le parole: «15 marzo 2012.» è inserito il seguente periodo: «Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni».*

**35.49**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Al comma 9, dopo le parole: «15 marzo 2012.» è inserito il seguente periodo: «Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni».*

**35.50**

Germontani

*Al comma 9, le parole: «Entro il 29 febbraio 2012» e: «entro il 16 aprile 2012», sono sostituite rispettivamente dalle parole: «Alla data del 29 febbraio 2012», e: «alla data del 16 aprile 2012». Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».*

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. I tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articoli 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

### **35.51**

Esposito

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare, i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

### **35.52**

Viespoli

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.



10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

**35.53**

Saltamartini

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

**35.54**

Pinzger, Thaler Ausserhofer

*Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:*

«13-bis. Per accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è aggiunto il seguente comma:

''9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri ed ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro''».

**35.0.1**

Saltamartini

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 28 comma 11-bis del decreto legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

2. Il comma 123, articolo 1, della legge n. 220 del 2010 è soppresso».

**35.0.2**

Piscitelli

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Disposizioni in materia di tributi locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 28 comma 11-*bis* del decreto legge 201 del 2011, sono recepite entro tre mesi dalle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

2. Il comma 123, articolo 1, della legge n. 220 del 2010 è soppresso».

### **35.0.3**

Saltamartini

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Il Governo della Repubblica provvede a sostenere le spese effettuate dalle Regioni e dagli enti locali in occasione delle straordinarie precipitazioni nevose che si sono verificate dal 6 Febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 120 comma 2, della Costituzione fino all'importo massimo di spesa di cento milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione fra gli enti interessati delle somme di cui al precedente periodo».

### **35.0.4**

Bruno, Germontani, Baio, Russo

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni)

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: *a)* "Attività di rappresentanza di interessi": indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; *b)* "Rappresentanti di interessi": indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)*, rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera *d)* interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; *c)* "Portatori di interessi": indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera *a)*; indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività

di cui alla medesima lettera *a*); *d*) "Decisori pubblici": indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopracitata lettera *a*) non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. È istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. Chi intende svolgere Attività di rappresentanza di interessi presso i Decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro", istituito presso la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: *a*) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; *b*) i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; *c*) l'interesse che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; *d*) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; *e*) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: *a*) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; *b*) avere compiuto il 25<sup>°</sup> anno di età; *c*) non aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; *d*) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla Commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della Commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla Commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti, attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: *a*) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; *b*) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; *c*) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; *d*) la dichiarazione di aver rispettato il codice deontologico.

7. La Commissione riferisce alle Assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette Commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

11. Il Decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel Registro, i diritti del Rappresentante di interessi. L'Attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il Decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il Codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

13. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

14. La falsità delle informazioni fornite dal Rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di deontologia, il mancato deposito della Relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il Rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante i protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

### **35.0.5**

Milana, Germontani

*Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Riduzione delle spese per le telefonate delle PA)

1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono tenute ad effettuare le proprie telefonate verso l'estero attraverso i servizi di telefonia *Voip* gratuiti o a costo ridotto.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui al Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio».

### **35.0.6**

Alberto Filippi

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Disposizioni e modalità d'attuazione per sottoscrivere titoli di Stato ed estinguere parte dei debiti erariali IRPEF e IRES)

1. Al fine di incentivare il risparmio, patrimonializzare le imprese e rilanciare l'economia italiana, si procede a stabilire che in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, i contribuenti possono optare per l'estinzione di un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere.

2. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione, sono determinate le modalità di attuazione dell'opzione di cui al comma precedente, nonché le caratteristiche dei titoli di Stato oggetto di sottoscrizione, attendendo si ai seguenti criteri:

- a) durata non superiore a dieci anni;
- b) non negoziabilità prima della scadenza;
- c) tasso di interesse non inferiore alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di pari durata emessi nei 12 mesi precedenti all'approvazione del decreto».

### **35.0.7**

Musso, D'Alia

*Dopo il comma 13, è aggiunto infine il seguente comma:*

«13-bis. le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e le società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali».

### **35.0.8**

Augello, Allegrini, Gallone, Saia, Tofani

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

(Compensazioni di crediti .con somme dovute alle regioni e agli enti locali a titolo di tributo)

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, e degli enti locali, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute ai medesimi per pagamento dei tributi di loro spettanza.

2. Le modalità di attuazione del precedente comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 2281.

3. In via sperimentale e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2, le regioni, con atti normativi propri, e gli enti locali, con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono effettuare la compensazione di cui al comma 1».

**Art. 36.**

**36.1**

Cagnin, Castelli, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

*Sopprimere l'articolo.*

**36.98**

Asciutti, Alberti Casellati

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"L'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 è modificato nelle parti che seguono:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. E' istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti preposta alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

c) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

d) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

e) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

f) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di

promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;  
g) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

h) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

i) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

ii) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

iii) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

iv) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera 9;

v) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

vi) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori»;

c) Al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del medesimo comma».

d) Al comma 5, sono soppresse le parole «individuata ai sensi del comma 2».

e) Il comma 6, lettera a), è soppresa.

f) Al comma 6, lettera b), le parole da “Ai fini dell'esercizio” a “a legislazione vigente” sono soppresse.

g) Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

7. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

8. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e



controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti  
9. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità, Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

11. L'Autorità, con propri regolamenti definisce, entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, l'ordinamento delle carriere secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per Banca d'Italia, nonché, il trattamento economico parametrato all'80% di quello previsto per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. All'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

12. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione presso l'Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

14. La pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino.”

## **36.2**

Matteoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. – 1. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003 sostituire le parole: ”Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari” con le seguenti: ”Esso vigila sulla concorrenza dei servizi di trasporto”».

*Conseguentemente, al punto 2) del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: «... un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, ...», con le seguenti: «... un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi di trasporto, ...».*

## **36.3**

Matteoli

*Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Ampliamento delle competenze dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 e dell'articolo 21 del decreto-legge n.98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011».*

**36.4**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attesa» fino a: «apposito disegno di legge».*

*Conseguentemente:*

*a) alla lettera a), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 30 giugno 2012 è istituita l’Autorità per la regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2012, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni applicative, nel rispetto delle norme generali di cui al comma 2, volte a realizzare una compiuta liberalizzazione ed un’efficiente regolazione del settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture.»;

*b) alla lettera a), comma 2, dopo il punto 7) inserire il seguente:*

*«7-bis con particolare riferimento al trasporto ferroviario:*

1) a definire, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, garantendo l’offerta del servizio a livello nazionale e la qualità delle prestazioni adeguata alle esigenze dei vari territori nazionali;

2) a presentare una relazione al Governo ed al Parlamento, entro sei mesi dalla data della propria istituzione, in cui siano analizzati i costi ed i benefici per la pubblica amministrazione e per i cittadini connessi alla separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, tenendo conto anche delle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione Europea.»;

*c) alla lettera e), comma 6-bis) sostituire le parole da: «L’Autorità può avvalersi» fino a «non superiore alle» con le seguenti: «L’Autorità si avvale di un contingente di persone complessivamente pari ad almeno»;*

*d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’1 per mille dei ricavi percepiti nell’ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l’immediato funzionamento dell’Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’efficacia della deliberazione dell’Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L’Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell’effettuazione del versamento di cui al presente comma.».*

*Conseguentemente, all’articolo 37 sopprimere il comma 1.*

**36.5**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 1, sostituire le parole da: «In attesa dell’istituzione» fino a: «ed in particolare provvede:» con le seguenti; «In attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di*

regolazione dei trasporti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012, sono attribuite all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato le funzioni previste dal presente articolo. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e in particolare provvede:».

### **36.6**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 1, sostituire le parole da: «In attesa dell'istituzione» fino a: «ed in particolare provvede:» con le seguenti:*

«1. Entro il 30 giugno 2012, è istituita l'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi del presente decreto-legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

- a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
- b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
- c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
- d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:

- a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
- b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, moda le o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

L'Autorità, in particolare, provvede:»

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere le lettere b), c), d) ed e);
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a trecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, al personale del PRA, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

*1-ter.* All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

*1-quater.* Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma *1-bis* e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma *1-ter*, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di cinquanta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

### **36.7**

Saro

*Al comma 1, dopo le parole: «apposito disegno di legge» aggiungere le seguenti: «nel quale dovranno essere indicati per un efficace consultazione, degli standard minimi individuati dai seguenti principi generali relativi alla trasparenza, alla condivisione e maggiore rispetto delle regole».*

### **36.8**

Nicola Rossi

*Al comma 1, dopo le parole: «apposito disegno di legge» sono inserite le seguenti: «ispirato ai criteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».*

**36.9**

Sangalli, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 1, le parole: «previste dalla vigente normativa», sono sostituite dalle seguenti: «previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo».*

**36.10**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 1, le parole: «previste dalla vigente normativa», sono sostituite dalle seguenti: «previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo».*

**36.11**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), le parole: «previste dalla vigente normativa», sono sostituite dalle seguenti: «previste nel settore dei trasporti dalla vigente normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo».*

**36.12**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «ed in particolare provvede», aggiungere le seguenti: «esclusivamente con interventi di monitoraggio e verifica:».*

**36.13**

Sangalli, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo le parole: «e in particolare» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome».*

**36.14**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo le parole: «e in particolare» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome».*

**36.15**

Lannutti

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», dopo le parole: «ed in particolare», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,».*

**36.16**

Nicola Rossi

*Al comma 1, lettera a) al punto 1), sostituire le parole da: «infrastrutture ferroviarie, portuali,» a «legge 15 luglio 2011, n.111,» con le parole: «infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, alle reti autostradali,».*

**36.17**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, capoverso comma 2, al punto 1) sopprimere le seguenti parole: «e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».*

**36.18**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».*

**36.19**

Sangalli, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola: «sovvenzionati» sono inserite le seguenti parole: «, individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta».*

**36.20**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), numero 3) dopo la parola: «sovvenzionati» sono inserite le seguenti parole: «individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta e tenendo conto della definizione dei costi standard dei servizi».*

**36.21**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola: «sovvenzionati» sono inserite le seguenti parole: «, individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta».*

**36.22**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti».*

**36.23**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti».*

**36.24**

Pistorio, Astore

*Al comma 2, n. 5), sopprimere le parole da: «con riferimento al trasporto ferroviario regionale» fino alle seguenti «per lo svolgimento del servizio».*

**36.25**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.» sono abrogate.*

**36.26**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.» sono soppresse.*

**36.27**

Fioroni, Sangalli, Armato

*Al comma 2, numero 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,» con le seguenti parole: «minimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi».*

**36.28**

Marco Filippi

*Al comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva», con le seguenti parole: «minimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi».*

**36.29**

Musso

*Al comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva», con le seguenti parole: «massimo di trenta sei mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva».*

**36.30**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:*

*«5-bis. a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, criteri, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro pertinenze, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio».*



**36.31**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, criteri, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro pertinenze, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio».

**36.32**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 2, il punto 6, è sostituito dal seguente:*

«6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del *price cap*; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.».

**36.33**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Al comma 2, il punto 6 è sostituito dal seguente:*

«6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del *price cap*; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.».

**36.34**

Valditara

*Al comma 1, lettera a), al punto 6), sostituire le parole: «le nuove concessioni» con le parole: «tutte le concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2013».*

**36.35**

Grillo

*Al comma 1, lettera a), nel comma 2, al numero 6, dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali», aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge n. 498 del 1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato».*

**36.36**

Pistorio

*Al comma 2, n. 6), aggiungere in fine le seguenti parole: «A prevedere l'introduzione di un apposito telepass "merci deperibili", destinato agli autotrasportatori siciliani, al fine di definire tariffe dedicate che tengano conto della provenienza territoriale marginale e insulare delle merci, nonché la predisposizione di corsie preferenziali per l'accesso alla rete autostradale.».*

**36.37**

Giaretta, Paolo Rossi

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo il numero 6), aggiungere dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali» le parole: «ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge 498/1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato».*

**36.38**

Musso

*Al comma 1, lettera a), numero 2, punto 6), aggiungere dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali» le parole: «, ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11 comma 5-ter della legge n. 498/1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato».*

**36.39**

Pistorio

*Al comma 2, dopo il n. 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis. a garantire la concorrenza del sistema di traghettamento dello Stretto di Messina attraverso l'introduzione di criteri di calmierazione per e la determinazione delle tariffe imposte dalle società di navigazione che gestiscono il servizio; a garantire le medesime tariffe e le medesime riduzioni tariffarie sia per i vettori che provengono dal continente verso la Sicilia che viceversa; definire criteri e modalità per l'introduzione, in tempi brevi, di forme di sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane.».

**36.40**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 2, punto 7), dopo le parole: «all'infrastruttura ferroviaria» aggiungere le seguenti: «sono conferiti i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188.».*

**36.41**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: «all'infrastruttura ferroviaria» aggiungere le seguenti: «sono conferiti i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».*

**36.42**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola: «definire» sono aggiunte le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome», e dopo le parole: «e della capacità» aggiungere le seguenti: «,garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare».*

**36.43**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola: «definire» sono aggiunte le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome».*

*Conseguentemente dopo le parole: «e della capacità» aggiungere le seguenti: «,garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare.».*

**36.44**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), al numero 7) dopo la parola: «definire» sono inserite le seguenti: «d'intesa con le regioni».*

**36.45**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), al numero 7) dopo la parola: «capacità», inserire le seguenti: «, garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare».*

**36.46**

Musso

*Al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis) con riferimento all'infrastruttura ferroviaria, sono conferiti all'Autorità i compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».*

**36.47**

Bugnano

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 8.*

**36.48**

Musso

*Al comma 1, lettera a), paragrafo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:*

*«8) con particolare riferimento al trasporto pubblico non di linea, fermo restando il regime autorizzativo previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad indicare agli Enti preposti di conformare i livelli di offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:*

*a) proporre ai comuni l'adeguamento del numero delle licenze e delle autorizzazioni, ove ritenuto necessario anche in base ad un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali. L'emissione dei titoli autorizzativi è accompagnata da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza o autorizzazione, utilizzando gli introiti derivanti dalla messa a bando di concorso a titolo oneroso delle nuove licenze o autorizzazioni;*

b) consentire al titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida, nell'ambito del turno assegnato o della turnazione integrativa assegnata, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; turnazione integrativa assegnata;

c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi, al soggetti di all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di espletare servizi alternativi e consentire al titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) di consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o di aree sovracomunali tra i Comuni Interessati, finalizzate al miglioramento dell'offerta di servizio di trasporto pubblico non di linea e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) favorire insieme ai comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, per i titolari di licenza, così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi quali il taxi a uso collettivo o altre forme;

l) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori;

g) migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;».

### **36.49**

Bonfrisco, Giaretta

*Al comma 1, lettera a) il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi *part-time* non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva».

### **36.50**

Armato, De Luca

*Al comma 2, punto 8) sono apportate le seguenti modificazioni:*

«*a)* il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) Con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi».

*b)* sopprimere le lettere *a)*, *c)* e *f)*».

### **36.51**

Piscitelli

*Al comma 2, sostituire il numero 8) con il seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti».

*Conseguentemente, abrogare la lettera a);*

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* l'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato e sostituito dal seguente: "1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra"»;

*abrogare la lettera c);*

*sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d)* all'articolo 5-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori

del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindacati dei comuni interessati’’»;

*sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all’articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

’’3-bis. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio’’»;

*la lettera f) è abrogata.*

### **36.52**

Ghigo, Augello, Casoli, Messina

*Al comma 2, sostituire il numero 8) con il seguente:*

«8) con particolare riferimento, al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti».

### **36.53**

Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta di nuove licenze;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell’ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; .

c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi *part-time* non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all’articolo 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva».

### **36.54**

Saro

*Sostituire il punto 8, fino alla lettera f) con il seguente:*

«8. Con riferimento al servizio taxi, ogni qualvolta è avviato un processo di regolazione, nel caso in cui non vi provvedano le regioni e i Comuni competenti, garantire e adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe, alle esigenze dei diversi contesti urbani, definire le condizioni minime di qualità delle prestazioni, predisponendo la Carta dei Servizi, stabilire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario in funzione di criteri di incremento della qualità percepita, in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili per livello di integrazione modale, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono stati titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze;

*b)* consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

*c)* prevedere al possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi prevalentemente agli organismi economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* e *c)* della legge 21/92 e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori e comunque in relazione ai costi di esercizio indicati agli articoli 2425 e 2425-*bis* del codice civile, nonché ad un congruo utile d'esercizio».



**36.55**

Musso

*Al comma 1, lettera a), comma 2, numero 8), dopo le parole: «con particolare riferimento al servizio taxi,» aggiungere le seguenti: «a fornire ai Comuni indicazioni vincolanti rivolte».*

**36.56**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), al numero 8) dopo le parole: «con particolare riferimento al servizio taxi» sono aggiunte le seguenti: «, fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo».*

**36.57**

Sangalli, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole: «con particolare riferimento al servizio taxi» sono aggiunte le parole: «, fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo».*

**36.58**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole: «con particolare riferimento al servizio taxi» sono aggiunte le parole: «, fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo».*

**36.59**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, le parole: «ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi» sono sostituite dalle parole: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi».*

**36.60**

Sangalli, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, le parole: «ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi» sono sostituite dalle parole: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi».*

**36.61**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, al punto 8), sostituire le parole: «ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi» con le seguenti: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi».*

**36.62**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, numero 8), alinea, sostituire le parole: «ad adeguare», con le seguenti: «a verificare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e a segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le situazioni che presentano caratteri di inefficienza».*

**36.63**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire le parole: «ad adeguare i» con le seguenti: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei».*

**36.64**

Cagnin, Mura, Vaccari, Massimo Garavaglia, Maraventano

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera a).*

**36.65**

Piscitelli

*Al comma 1, lettera a), al numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) i comuni, possono incrementare il numero delle licenze, ove ritenuto necessario, esclusivamente attraverso bandi di concorso pubblico a titolo oneroso, da effettuarsi mediante il meccanismo delle aste, con base d'asta individuate dalla Agenzia delle Entrate competente per*

territorio sulla base del valore dei trasferimenti operati nell'anno precedente, accompagnati da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza taxi.».

**36.66**

Belisario

*Al comma 2, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la definizione dei parametri minimi e massimi per l'eventuale incremento del numero delle licenze che i sindaci possono disporre, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;».

**36.67**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici ambientali, in relazione a comprovate e oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento previo assenso dei sindaci è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze.».

**36.68**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

*Al comma 1, lettera a), numero 8, parole: «l'incremento del numero» premettere: «limitatamente alle province con popolazione superiore a 1.500.000 abitanti».*

**36.69**

D'Alia

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, numero 8, lettera a), dopo le parole: «l'incremento del numero delle licenze» aggiungere le seguenti: «in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza».*

**36.70**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera a), dopo le parole: «costi benefici anche ambientali» sono aggiunte le seguenti: «in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento».*

**36.71**

De Toni

*Al comma 1, lettera a), numero 8, alla lettera a), le parole: «sentiti i sindaci», inserire le seguenti: «sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dai sindaci».*

**36.72**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera b), dopo le parole: «sostituiti alla guida» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dell'orario del turno integrativo».*

**36.73**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera b), le parole: «chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle parole: «da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge 23 gennaio 1992, n. 21.».*

**36.74**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera b), le parole: «chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle parole: «da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 23 gennaio 1992, n. 21.».*

**36.75**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera c).*

**36.76**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di».*

**36.77**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera d), dopo le parole: «assenso dei sindaci interessati» sono aggiunte le parole: «, delle Regioni per quanto di competenza».*

**36.78**

Cicolani

*Al comma 1, lettera a), alla lettera d) del numero 8), alla lettera d), dopo le parole: «assenso dei sindaci interessati» sono aggiunte le seguenti parole: «, delle Regioni per quanto di competenza».*

**36.79**

Sangalli, Fioroni, Armato

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera d), dopo le parole: «assenso dei sindaci interessati» sono aggiunte le parole: «, delle Regioni per quanto di competenza».*

**36.80**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera d), dopo le parole: «dei sindaci interessati», aggiungere le seguenti: «, delle regioni per quanto di competenza,»*

**36.81**

Latorre

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera e), dopo la parola: «consentire» aggiungere le seguenti: «ai comuni di prevedere per i titolari di licenza».*

**36.82**

Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari, Maraventano

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera f).*

**36.83**

Ghigo, Paravia, Izzo

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «inclusa la possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, e adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio».*

**36.84**

Sangalli, Armato, Fioroni

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «inclusa la possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, e adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio».*

**36.85**

Caforio

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», dopo il punto 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, al fine di migliorare l'offerta all'utenza soprattutto nelle aree metropolitane caratterizzate da maggiore densità di traffico, a prevedere interventi correttivi della normativa vigente volti a rivedere i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente».*

**36.86**

Musso

*Al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 8 è aggiunto il seguente punto:*

*«8-bis) Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente, ad adeguare i livelli di resa del servizio al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi, nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza e prevedendo la possibilità di esercitare l'attività di noleggio con conducente anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».*

**36.87**

Musso

*Al comma 1, lettera a), paragrafo 2, dopo il punto 8), aggiungere il seguente:*

«8-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adeguamenti del livelli di operatività del servizio sulla base di criteri improntati alla concorrenza e all'efficienza delle prestazioni, e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato in uno specifico ambito territoriale. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

**36.88**

Musso

*Al comma 1, lettera e), punto 6-bis le parole: «con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza», sono soppresse.*

**36.89**

Ghigo, Augello, Casoli, Messina

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

''4. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio'';

b) all'articolo 5-bis è aggiunto il seguente comma:

''2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati'';

c) l'articolo 10, comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra''».

**36.90**

Cicolani

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppresse le seguenti parole: "stradale ed";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione";

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";

b) al comma 3:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità"».

### **36.91**

Germontani

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'articolo 36, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito come segue:

"e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie:

1) per le nuove concessioni autostradali, secondo i criteri, le metodologie e la tempistica stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

2) di cui ai contratti di concessione in essere al 31 dicembre 2011, secondo la metodologia e la tempistica previste dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazioni 27 febbraio 2004, n. 47, come modificato da ultimo dal comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, indirizzata alla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione, in luogo dell'approvazione tramite decreto ministeriale di cui al citato articolo 21, comma 5"».



**36.92**

Grillo

*Al comma 2, prima delle parole:* «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione alla quale è demandata la loro successiva approvazione», *inserire le seguenti:* «da formulare, per i soli contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012,».

**36.93**

Musso

*Al comma 2, dopo le parole:* «alla quale è demandata la loro successiva approvazione», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

**36.94**

De Toni

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, entro il predetto termine, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti, entro sessanta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rimane titolare delle risorse previste dal medesimo articolo 36, comma 5, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.».

**36.95**

Menardi, Viespoli, Tofani, Saia, Castiglione

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

**36.96**

Germontani

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L'attività dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve essere volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi incompressibili della sicurezza;

b) definizione delle misure per migliorare la competitività del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alle aggregazioni di imprese operanti nel settore e alla formazione professionale degli operatori.

I componenti dell'Osservatorio vengono determinati in numero di dodici. Sulla base delle procedure già in essere ne viene integrata la composizione scegliendo i due nuovi membri tra esperti del settore degli utenti dei servizi di autotrasporto”.

4. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere i commi 2 e 3.

5. All'articolo 83-*bis* comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole: ”la copertura dei”, sostituire le parole: ”costi minimi di esercizio” con le seguenti: ”costi incompressibili della sicurezza”.

6. All'articolo 83-*bis* comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole: ”Tali costi”, sopprimere la parola: ”minimi”.

7. All'articolo 83-*bis* comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole: ”determina i”, sostituire le parole: ”costi minimi”, con le seguenti: ”costi incompressibili della sicurezza”.

8. All'articolo 83-*bis* comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole: ”le determinazioni dei”, sostituire le parole: ”costi minimi” con le seguenti: ”costi incompressibili della sicurezza”».

### **36.97**

Giovanardi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I titolari di licenze per il trasporto pubblico non di linea debbono dotarsi di appositi strumenti per consentire il pagamento elettronico delle tariffe. Il maggior costo del pagamento elettronico sarà a carico dell'utente e andrà considerato nell'applicazione del prezzo amministrato».

**36.0.1**

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**Art. 36-bis.**

1. Nel caso in cui una impresa eserciti l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, tutte le cose derivanti dall'altra attività possono essere trasportate con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi, purché lo stesso risulti tecnicamente compatibile».

**36.0.2**

Armato, De Luca

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''4. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.'';

b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati.'';

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra''».